

**Cassa depositi e prestiti società per azioni**

## CIRCOLARE N. 1270

**Oggetto:** Condizioni generali relative alla partecipazione della Cassa depositi e prestiti società per azioni alle procedure per l'affidamento di contratti di finanziamento con oneri di ammortamento integralmente a carico dello Stato sulla base di contributi pluriennali autorizzati da specifiche disposizioni legislative.

L'articolo 5, comma 11, lettere b) e c), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il "Decreto Legge"), prevede che, per l'attività della c.d. gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP"), il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con propri decreti di natura non regolamentare, i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, nonché le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 (di seguito il "DM 6 ottobre 2004"), nella parte II, sono state individuate le linee guida per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi.

In particolare, l'articolo 10 del DM 6 ottobre 2004 qualifica l'attività di finanziamento svolta dalla CDP, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a), del Decreto Legge, quale servizio d'interesse economico generale, mentre gli articoli 11, 12 e 13 del DM 6 ottobre 2004, stabiliscono i criteri per la concessione dei prestiti di scopo della CDP.

Inoltre, il successivo articolo 14 dispone che finanziamenti a condizioni diverse da quelle indicate ai richiamati articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili dalla CDP, per categorie omogenee di soggetti o di finalità, per interventi di interesse pubblico, regolati a tassi di interesse ed a condizioni determinate dalla CDP, in ragione delle finalità dell'intervento, delle caratteristiche dell'investimento o delle qualità del soggetto finanziato.

Infine, le circolari CDP n. 1266 del 15 settembre 2006 e n. 1268 del 7 dicembre 2006, aventi ad oggetto le condizioni generali dei prestiti a tasso fisso con oneri di ammortamento a carico dello Stato senza pre-ammortamento, sono da intendersi superate in quanto le fattispecie ivi disciplinate sono ricomprese in quelle oggetto del presente documento.

Tutto ciò premesso, la CDP - ferma restando la possibilità di ricorso diretto alla CDP da parte dell'ente beneficiario della contribuzione statale - si rende disponibile a presentare un'offerta economica, in relazione alle procedure per l'affidamento di contratti di finanziamento con oneri di ammortamento integralmente a carico dello Stato (di seguito "Prestiti"), sulla base di contributi pluriennali autorizzati da specifiche disposizioni legislative (di seguito "Leggi Speciali di Riferimento"), anche mediante bandi, avvisi, inviti o richieste formulate dall'ente beneficiario individuato dalla Legge Speciale di Riferimento, ovvero, nei casi in cui la Legge Speciale di Riferimento individui CDP come istituto finanziatore.

I soggetti beneficiari dei Prestiti sono le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, ammessi al credito della CDP ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 2, del D.M. 6 ottobre 2004 e 5, comma 7, lett. a) del Decreto Legge o gli altri soggetti indicati dalle Leggi Speciali di Riferimento o dalla eventuale normativa secondaria di attuazione.

Gli interventi finanziabili sono quelli individuati dalla Legge Speciale di Riferimento.

Le caratteristiche generali dei Prestiti sono:

- ammortamento a tasso fisso con data di inizio, durata e profilo di rimborso del capitale interamente predeterminati alla data di stipula, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, e non più modificabili (fatto salvo il caso di rimborso anticipato);
- durata dell'ammortamento non inferiore a 5 anni e non superiore a 30 anni;
- rate di ammortamento semestrali o annuali corrisposte al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno del periodo di ammortamento;
- con o senza pre-ammortamento;
- erogazione in una o più soluzioni;
- nel caso di erogazione in una o più soluzioni da effettuarsi all'interno di un periodo di durata prefissata (di seguito "Periodo di utilizzo"), ammortamento mediante un piano di rimborso per ogni singola erogazione determinato in relazione al tasso di interesse fisso, definito sulla base delle condizioni di mercato in vigore al momento della richiesta di erogazione<sup>1</sup>, che impegna una quota dei contributi pluriennali senza che possa mai verificarsi una condizione di non capienza dei contributi pluriennali né al momento della determinazione del piano, né in tempi successivi;

---

<sup>1</sup> Il tasso di interesse è parametrizzato al tasso Interest Rate Swap di durata finanziaria corrispondente ("DFC") al tasso finanziariamente equivalente ("TFE") del prestito con una maggiorazione unica fissata al momento della stipula. Per la definizione di DFC e TFE cfr Circolare CDP n. 1263 del 25 novembre 2005.

- rimborso anticipato del Prestito, previsto solo in corrispondenza delle date di pagamento delle rate, previa corresponsione alla CDP di un eventuale indennizzo calcolato sulla base dell'attualizzazione, ai tassi di mercato vigenti, dei flussi ancora dovuti alla data di pagamento prescelta per il rimborso.

Per i Prestiti le cui caratteristiche non si discostino in maniera sostanziale da quelle di cui ai punti precedenti, ovvero per quelli in cui il Periodo di Utilizzo, i regimi di tasso e di rimborso del capitale non siano interamente determinati alla data di stipula, la CDP si riserva comunque di formulare un'offerta, anche in relazione ai propri criteri e standard amministrativi, contabili e di gestione.

Il Direttore generale

Antonino Turicchi

*Antonino Turicchi*